




**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE**  
 4<sup>a</sup> Divisione 1<sup>a</sup> Sezione - MEDICINA LEGALE  
 Via Santo Stefano Rotondo n.4, 00184 ROMA



Roma, li 21 GEN. 2002

2  
1  
7

Prot.n.4/1/ML-2002/10-13/13

**Oggetto:** D.P.R.461/2001 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e composizione del Comitato per la Pensioni Privilegiate Ordinarie.» - Attività delle C.M.O. e degli Enti Istruttori.

**Riferimento:** a) circolare n. 1100/ML-10/10 del 30/7/1993  
 b) circolare n. 1101/ML-10/10 del 30/7/1993

**Indirizzi in Allegato**

Il giorno 22 gennaio 2002 entrerà in vigore il D.P.R. indicato in oggetto. In attesa della pubblicazione del Decreto di cui all'art.6 comma 13, e delle conseguenti direttive che saranno diramate dalla scrivente Direzione Generale, si invitano codesti Ispettorati/Comandi ad impartire a mezzo fax agli Enti dipendenti le seguenti disposizioni, in accordo con le indicazioni già fornite dal Gruppo di Lavoro costituito da questa Direzione nel corso dei seminari svoltisi il 12.12.2001 - presso la Scuola di Sanità e Veterinaria Militare in Roma Cecchignola - e il 16 gennaio c.a. - presso il Comando della I Regione Aerea in Milano.

1. A partire dal giorno 22 gennaio le C.M.O. nel trattare tutte le pratiche, sia quelle istruite sulla base di domande presentate antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. in oggetto, sia quelle successive, dovranno:

- utilizzare il modello ML/AB previsto dalla circolare a riferimento b) di questa Direzione Generale, con gli accorgimenti precisati nell'allegato al presente documento (fatta eccezione per i giudizi concernenti l'idoneità e gli istituti di cui alle leggi 210/92 e 335/95 per i quali si continueranno ad impiegare i modelli attualmente in uso);
- NON esprimere il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio. Conseguentemente NON esiste più per l'interessato la possibilità di accertazione di tale giudizio, né di appello alla Commissione di II Istanza;
- NON esprimere il giudizio sulla tempestività della domanda;
- indicare la data di conoscibilità della patologia.

2. Per quanto riguarda le sole pratiche relative a domande presentate alle amministrazioni di appartenenza fino al 21.01.2002 compreso, ferma restando l'impossibilità di emettere i giudizi sulla tempestività e sulla dipendenza, continuano ad applicarsi le previgenti procedure. In particolare:

- è ammesso il ricorso alla CM II Istanza limitatamente al giudizio relativo alla idoneità ed alla ascrivibilità a categoria (con le modalità indicate nella circolare a riferimento a) di questa Direzione Generale) per il personale militare ed equiparato;
- la Commissione nel valutare le pratiche dei dipendenti civili dovrà continuare ad operare nella composizione prevista dal D.P.R. 349/94.

3. Per quanto riguarda le pratiche istruite a far data dal 22.01.2002 può essere presentato ricorso solo avverso il giudizio di idoneità. Per la procedura del ricorso, non espressamente prevista dal D.P.R. in argomento, si forniscono le seguenti indicazioni provvisorie:

- il giudizio sulla idoneità deve essere notificato all'interessato a mezzo di estratto del processo verbale o di sua copia conforme con nota in calce alla quale occorre precisare la possibilità di ricorrere entro 10 giorni alla CM II Istanza di cui all'art. 5 della legge 416/26;
- il ricorso può essere presentato contestualmente alla notifica della CMO ovvero, entro 10 giorni, al Comando/Ufficio di appartenenza che provvederà ad inoltrarlo alla CM II Istanza e alla CMO. La CMO provvederà al sollecito invio del fascicolo istruttorio alla CM di II Istanza.

4. Per quanto riguarda i compiti degli Enti Istruttori si comunica che per tutte le nuove pratiche istruite sulla base di domande presentate a partire dal giorno 22 gennaio 2002 non dovranno più essere acquisiti il parere medico legale del Dirigente del Servizio Sanitario e il parere finale del Comandante di Corpo.

5. Continuano, di massima, ad applicarsi le disposizioni contenute nelle circolari a riferimento in quanto compatibili con il D.P.R. in argomento e con le disposizioni provvisorie di cui alla presente direttiva.

IL DIRETTORE GENERALE  
 Gen. Isp. Capo C.S.A. in Antonio TRICARICO

*Tricarico*